



TRIBUNALE di TRANI

142 / 2023 R.G.Es.Imm.

ORDINANZA

Il Giudice dell'esecuzione

Letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11.6.2024; osservato che i procuratori delle parti hanno insistito ciascuno nell'accoglimento delle conclusioni riportate nonostante nel procedimento principale sia stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento limitatamente alla posizione di _____ ;

considerato che il motivo di opposizione inerente il difetto di titolarità, in capo al debitore, del bene immobile sito in Trani alla via Giorgio Almirante n. 61/B (riportato nel N.C.E.U. del Comune di Trani al foglio 24 particella 70 sub. 21, cat. A/2, classe 3, vani 5,5) non appare ammissibile atteso che l'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo (cfr. in tal senso, Cass., ord., 29.11.2022, n. 35005);

ritenuto quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Siena NPL 2018 srl, per mancata iscrizione nell'elenco ex art. 106 Tub, che la stessa non pare fondata in virtù dell'orientamento della Suprema Corte che con decreto ex art. 363 bis c.p.c. n. 41 del 17.5.2024 ha chiarito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza



che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici;

ritenuto, quanto al motivo di opposizione inerente il difetto di prova dell'intervenuta cessione a Siena NPL 2018 s.r.l. del credito originariamente vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di _____ che lo stesso appare fondato non avendo la creditrice procedente fornito alcun elemento di prova in ordine all'intervenuta cessione (non ha neppure depositato l'avviso in Gazzetta Ufficiale da cui potersi desumere l'inclusione del credito nell'operazione di cessione);

osservato che appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente procedimento in ragione dell'accoglimento di uno solo dei motivi proposti;

PQM

Sospende la procedura esecutiva;

letto l'art. 616 c.p.c. assegna alle parti termine di novanta giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito;

compensa integralmente le spese del giudizio.

Si comunichi.

Trani, 24/06/2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

